

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 22/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999		
NUMERO ATTO	COM (2011) 135 def.		
NUMERO PROCEDURA	2006/0084 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	17/03/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	21/03/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	17/05/2011		
ASSEGNATO IL	22/03/2011		
COMM.NE DI MERITO	6 ^a	Parere motivato entro	03/05/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a ,14 ^a	Oss.ni e proposte entro	26/04/2011
OGGETTO	La proposta mira a modificare il regolamento (CE) n. 1073/1999 al fine di migliorare l'efficienza operativa e la <i>governance</i> dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Essa mira, altresì, a promuovere una maggiore efficienza delle indagini e una più stretta cooperazione con gli Stati membri.		
BASE GIURIDICA	Art. 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in base al quale l'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode che lede i loro interessi finanziari mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri, e nelle istituzioni, organi ed organismi dell'Unione. Gli Stati membri, a tal fine, coordinano il loro operato e cooperano con la Commissione. La sopra citata norma afferma, inoltre, che il Parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando sulla base della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie per la lotta alla frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.		

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: la modifica, dal punto di vista tecnico, di un atto riguardante il funzionamento di un Ufficio dell'Unione non può che essere perseguito dall'Unione stessa.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

L'OLAF, Ufficio europeo per la lotta antifrode, è stato istituito dalla Commissione Europea con decisione n. 352 del 28 aprile 1999, cui hanno fatto seguito il regolamento n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed il regolamento n. 1074/1999 del Consiglio, che forniscono all'Ufficio gli elementi in base ai quali operare. L'obiettivo perseguito è quello di contrastare le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea e dei suoi cittadini, nella considerazione che l'evasione dei dazi e delle imposte o l'utilizzazione impropria di sussidi costituiscono un danno per il contribuente europeo.

Il testo in esame è stato elaborato dalla Commissione sulla base di un precedente. Nel 2006, infatti, era stata presentata una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999, il cui scopo era migliorare l'efficienza e l'indipendenza dell'Ufficio. Nell'ambito della procedura di codecisione, la proposta è stata discussa nel 2008 dal Parlamento europeo, che ha presentato numerosi emendamenti. Nel luglio 2010, su richiesta del Consiglio, la Commissione ha presentato un documento di riflessione sulla riforma dell'Ufficio¹, sulla base del quale Parlamento europeo e Consiglio hanno poi adottato le loro conclusioni. La Commissione ha, successivamente, elaborato una proposta modificata che tiene conto delle posizioni finora espresse.

La proposta modificata comprende delle disposizioni volte a promuovere una maggiore efficienza delle indagini e una più stretta cooperazione con gli Stati membri.

Innanzitutto, si definisce il compito dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode che è quello di esercitare competenze di indagine, assistere gli Stati membri nell'organizzare una collaborazione tra le loro autorità competenti, promuovere e coordinare lo scambio di esperienze e di migliori pratiche nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e svolgere, all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati, indagini amministrative volte a lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione (art. 1).

In secondo luogo, si definiscono nel dettaglio le competenze dell'Ufficio in materia di indagini esterne svolte negli Stati membri, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. Nell'ambito di tali indagini, il personale dell'Ufficio agisce in base alle norme e prassi che regolano le indagini amministrative nello Stato membro interessato e nel rispetto delle garanzie procedurali stabilite dal regolamento. Lo Stato interessato dovrà garantire l'accesso a tutte le informazioni e alla documentazione riguardanti il caso oggetto di indagine. Gli Stati membri designano un "servizio di coordinamento antifrode", incaricato di agevolare il coordinamento tra tutte le autorità competenti a livello nazionale e di assistere l'Ufficio nei suoi rapporti con gli enti nazionali competenti così da evitare eventuali difficoltà legate a differenze strutturali (art. 3).

Per quanto concerne le indagini interne, ovvero presso le istituzioni, gli organi e organismi istituiti dai trattati, si stabilisce che dette indagini siano svolte in base al presente regolamento e alle decisioni adottate da ciascuna istituzione, organo od organismo, eliminando il riferimento, contenuto nel regolamento n. 1073/1999, alle norme stabilite dai trattati, in particolare al protocollo sui privilegi e le immunità. Quando l'Ufficio svolge indagini nei loro locali, le istituzioni, gli organi e gli organismi vengono informati. Questi ultimi predispongono procedure adeguate e prendono i provvedimenti opportuni per garantire la riservatezza delle indagini, salvo ricorrere ad adeguati canali di informazione in casi eccezionali (art. 4).

¹ SEC (2010) 859.

In materia di avvio delle indagini, si stabilisce, più dettagliatamente rispetto al regolamento n. 1073/1999, che la decisione spetti al direttore generale dell'Ufficio di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, di un'istituzione, organo o organismo UE, in caso di indagini esterne, e su richiesta di un'istituzione, organo o organismo UE in caso di indagini interne. La decisione se intraprendere o no un'indagine dovrà essere assunta entro 2 mesi dalla ricezione della richiesta e comunicata senza indugio allo Stato o istituzione, organo o organismo interessato (art. 5).

Relativamente all'esecuzione delle indagini, di cui è responsabile il direttore generale, si propone, tra l'altro, che l'Ufficio illustri ogni 6 mesi al comitato di vigilanza le ragioni che impediscono la chiusura di un'indagine qualora questa ecceda i 12 mesi (art. 6, par. 6). Inoltre, si suggerisce che venga attribuito all'Ufficio il compito di informare tempestivamente le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE i cui membri o il cui bilancio siano interessati da un'indagine affinché questi possano adottare le opportune misure amministrative cautelari (art. 6, par. 5).

La proposta mira, poi, ad incoraggiare la cooperazione con Europol ed Eurojust, ma anche con le autorità competenti di Stati terzi o di Organizzazioni Internazionali, attraverso l'inserimento nel regolamento di una disposizione che consenta all'Ufficio di concludere accordi amministrativi con tali organismi (art. 10 bis).

Ulteriori disposizioni sono volte a promuovere una maggiore indipendenza e responsabilità nella gestione dell'Ufficio.

Innanzitutto, si vorrebbe rafforzare l'indipendenza della figura del direttore generale² rendendo tale carica non rinnovabile e permettendogli di delegare l'esecuzione delle indagini a singoli membri del suo staff (art. 12). Allo stesso scopo, per quanto concerne il comitato di vigilanza, si vorrebbe scaglionare nel tempo la nomina dei suoi componenti e chiarirne i compiti: esso dovrebbe sorvegliare lo scambio di informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, organi ed organismi, procedere ad un controllo generale circa la durata delle indagini ed essere consultato a proposito della nomina del direttore generale (art. 11). Particolare enfasi viene poi assegnata ad uno scambio periodico di opinioni basato sul principio di flessibilità e su un'impostazione non formale al fine di rafforzare la *governance* dell'Ufficio, rispettandone al tempo stesso l'indipendenza operativa (art. 10).

Al fine di favorire una maggiore responsabilità dell'Ufficio, il principale obiettivo della proposta modificata rimane quello di voler rafforzare ulteriormente i diritti procedurali³ delle persone interessate dalle indagini (art. 7 bis), soprattutto alla luce di quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Tuttavia, se la proposta del 2006 prevedeva l'istituzione di un consigliere revisore al quale chiedere un parere indipendente sul rispetto dei diritti procedurali, la Commissione propone ora che sia il Direttore generale ad istituire una procedura di revisione all'interno dell'Ufficio, al fine di evitare sovrapposizioni di ruolo con il comitato di vigilanza (art. 7 ter). Quanto al diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, da un lato, si propone la nomina di un responsabile indipendente⁴ a ciò preposto da parte dell'OLAF e, dall'altro, si richiede all'Ufficio di salvaguardare la riservatezza delle indagini e la presunzione di innocenza e di agire con prudenza e imparzialità nelle comunicazioni al pubblico (art. 8).

L'abrogazione del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, è giustificata dalla circostanza che in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le competenze dell'Euratom sono state assorbite dall'articolo 325 del TFUE, nuova base giuridica del regolamento (CE) n. 1073/1999.

² Fino al gennaio 2010 il direttore generale dell'OLAF è stato Franz-Hermann Brüner. Dopo un interim, il 14 dicembre 2010 la Commissione europea ha nominato l'italiano Giovanni Kessler nuovo direttore generale dell'ufficio.

³ L'indicazione pratica di tali diritti dovrebbe figurare nel manuale delle procedure d'indagine dell'Ufficio (manuale OLAF) quale adottato dal direttore generale (art. 12, par. 7).

⁴ Secondo quanto previsto anche dall'art. 24 del regolamento (CE) n. 45/2001.